COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.9.2009
COM(2009) 453 definitivo

2009/0124 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia

A) RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Per motivi tecnologici, geografici e finanziari la Norvegia riveste un ruolo importante nel GNSS europeo. La Norvegia fornisce infatti tecnologia fondamentale per Galileo e ospita due importanti installazioni a terra sulle Isole Svalbard e nell'Antartide che contribuiscono al corretto funzionamento del sistema. Il presente accordo è diretto a stabilire i principi alla base della cooperazione in generale e i diritti e gli obblighi della Norvegia principalmente in aree rilevanti, come la sicurezza, che non rientrano nell'attuale acquis di Galileo. L'accordo è stato negoziato sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio l'8 luglio 2005 ed è stato siglato il 17 luglio 2009.

L'accordo verrà completato da una proposta di decisione del comitato misto del SEE (doc. n. 25100, caso n. 25099) che modifica i protocolli n. 31 e 37 dell'Accordo SEE con il quale la Norvegia sottoscrive il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio del 12 luglio 2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite, il regolamento (CE) n. 1942/2006, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo). Gli articoli 4, paragrafo 5, e 6, paragrafo 4, del presente regolamento offrono la possibilità ai paesi terzi di fornire un ulteriore finanziamento ai programmi del GNSS europeo conformemente alle condizioni da stabilire mediante accordi, ai sensi dell'articolo 300 del trattato.

L'accordo è limitato agli aspetti necessari per permettere una stretta collaborazione con la Norvegia. La costruzione e la gestione di Galileo ed EGNOS, in quanto programmi estesi a tutta la Comunità europea, evidenziano la necessità di adottare impostazioni e metodi di lavoro comuni tra tutti gli Stati membri dell'UE e alcuni paesi terzi (Norvegia e Svizzera). Le regole relative a queste aree devono essere stabilite dai governi e applicate in modo coerente in tutta Europa. La Commissione, in quanto gestore del programma che agisce per conto della Comunità, proprietaria del sistema, deve adottare tutte le misure possibili al fine di garantire la suddetta coerenza. Non farlo significherebbe accrescere i rischi sotto il profilo della sicurezza ed esporre la CE e i suoi Stati membri ad azioni di responsabilità in caso di gravi incidenti.

1.2. Contesto generale

La Norvegia è il nostro partner non UE più stretto nella cooperazione nell'ambito del programma Galileo fin dai suoi inizi. Essa ha fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi di Galileo in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea e, nel corso degli anni, attraverso la sua partecipazione informale alle strutture comunitarie di governance specifiche di Galileo. Con il presente accordo e una parallela decisione collegata, attraverso il comitato misto SEE, si intende formalizzare e approfondire la stretta integrazione della Norvegia nei programmi del GNSS europeo. In assenza del presente accordo, la partecipazione della Norvegia continuerebbe a

svolgersi entro i limiti dell'Accordo SEE. Ciò provocherebbe incertezza in relazione al tipo di collaborazione in atto nei settori della sicurezza, della standardizzazione, della certificazione e dello spettro radio. Inoltre, l'accordo consente alla CE da un lato di stabilire dei principi generali, fra i quali una clausola condizionale, per la cooperazione in materia di sicurezza. D'altro canto l'accordo prevede un impegno politico da parte della Norvegia a sottoscrivere la futura politica della Comunità europea finalizzata alla protezione del GNSS europeo.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La cooperazione della Norvegia nel sistema Galileo verrà organizzata attraverso due strumenti complementari: una decisione del comitato misto SEE concernente l'acquis di Galileo e l'accordo misto allegato, finalizzato a fornire un quadro per la cooperazione, che include i principi della futura cooperazione e disposizioni complementari concernenti la cooperazione in materia di sicurezza, standardizzazione e certificazione.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta si iscrive nella politica della CE diretta a integrare la Norvegia nei programmi comunitari attraverso l'accordo SEE. Inoltre, essa sostiene gli obiettivi della Commissione diretti a rafforzare gli aspetti comunitari della cooperazione nelle politiche attinenti alla non proliferazione.

1.5. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

1.6. Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Il comitato speciale del Consiglio e le autorità responsabili della sicurezza degli Stati membri e della Norvegia sono stati consultati nell'ambito del gruppo di lavoro n. 2 del Consiglio per la sicurezza di Galileo e di incontri bilaterali con le autorità norvegesi sia nella fase delle direttive di negoziato che durante i negoziati. Fra quanti hanno risposto figurano esperti in tecnologia, sicurezza e trasporti degli Stati membri e delle autorità nazionali di sicurezza norvegesi, dei Ministeri degli esteri, della difesa e dell'interno, dell'Agenzia spaziale europea e delle agenzie spaziali nazionali.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

I suddetti interessati si sono espressi a favore di una maggiore integrazione della Norvegia per quanto riguarda la cooperazione nelle questioni attinenti alla sicurezza di Galileo e hanno sottolineato l'importanza di includere nel testo dell'accordo aspetti come la sicurezza delle installazioni a terra.

1.7. Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Tecnologia spaziale/installazioni a terra, sicurezza industriale e pubblica, sicurezza delle informazioni e diritto internazionale/privilegi e immunità.

Metodologia applicata

Principalmente riunioni.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Ministeri e agenzie spaziali degli Stati membri UE, segretariato SEE, ASE, industria spaziale.

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Non è stata menzionata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

È stato registrato un ampio consenso sui principi di cooperazione previsti nell'accordo e sull'obiettivo di una maggiore integrazione della Norvegia nel programma anche per quanto riguarda diritti e obblighi corrispondenti. Il profilo della Norvegia sul piano della sicurezza ha rassicurato gli esperti.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Le conclusioni degli esperti in materia di sicurezza non sono state rese pubbliche.

1.8. Valutazione dell'impatto

L'azione è diretta ad assicurare una stretta partecipazione della Norvegia nelle fasi di costruzione e funzionamento di Galileo ed EGNOS. Queste due iniziative contengono importanti componenti industriali, economici e strategici. La governance dei programmi del GNSS europeo è stata modificata con il regolamento (CE) n. 683/2008, che prevede il passaggio da un partenariato pubblico-privato a programmi gestiti e sistemi di proprietà della Comunità. Questo sviluppo assieme all'oggetto della cooperazione con le implicazioni a livello di sicurezza che esso comporta richiede l'adozione di misure di regolamentazione formali. Di conseguenza, sono state prese in considerazione tre possibilità per raggiungere questo obiettivo.

La prima possibilità era di associare la Norvegia al programma attraverso un organismo specifico di cooperazione internazionale (Galileo International Board) che riunisce tutti i paesi terzi interessati a Galileo. Dopo lunghe discussioni in merito a questo organismo con la Norvegia e altri paesi terzi, questa opzione è stata abbandonata. La Norvegia riteneva ingiusto essere collocata sullo stesso livello di paesi terzi non europei, notevolmente meno integrati e che non avevano fornito un contributo finanziario al programma.

La seconda possibilità era di utilizzare il quadro SEE come unico strumento per formalizzare la cooperazione. Tale opzione è stata oggetto di uno studio approfondito che ha riguardato anche la possibilità, sul piano giuridico, di includere tutte le aree di cooperazione desiderate. Alla fine si è giunti alla conclusione che il SEE era la migliore opzione per integrare l'acquis comunitario esistente concernente Galileo. Ciò comprende i comitati, la partecipazione ai processi decisionali senza diritto di voto, le norme sulla proprietà, i contributi finanziari, ecc. Il SEE, tuttavia, è stato considerato insufficiente in determinati settori come la sicurezza, lo spettro radio e la standardizzazione. Inoltre, dal punto di vista della Comunità, non era opportuno introdurre principi e norme condizionali che non figurano nell'acquis di Galileo.

La terza possibilità consisteva in una combinazione tra la decisione del comitato misto

SEE e l'accordo misto allegato. Questa soluzione permetteva in pratica di operare una distinzione tra la Norvegia e l'Islanda (membri del SEE), introdurre impegni/obblighi supplementari per la Norvegia, rafforzare le norme in materia di sicurezza, stabilire principi e trasmettere messaggi propedeutici ad un rapporto di cooperazione a lungo termine reciprocamente proficuo.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1. Sintesi delle misure proposte

La Commissione propone al Consiglio di autorizzare la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia. L'applicazione provvisoria è una misura necessaria per accelerare l'applicazione dell'accordo a causa delle disposizioni concernenti in particolare la sicurezza delle installazioni a terra di Galileo sul territorio norvegese.

2.2. Base giuridica

Articoli 133 e 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità europea.

2.3. Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra nella competenza esclusiva della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in modo soddisfacente dagli Stati membri per le ragioni di seguito indicate.

Galileo, i cui costi sono stimati a diversi miliardi di euro, è un'iniziativa europea che nessuno Stato è disposto a finanziare da solo. Il contenuto dell'accordo proposto non si limita a un singolo Stato membro o a un gruppo di Stati membri ma riguarda l'UE nel suo insieme e per alcuni aspetti (ad esempio, le installazioni a terra) ha perfino un impatto mondiale.

Le conoscenze industriali e tecniche (inclusi gli aspetti di sicurezza) nel settore spaziale sono ripartite in vari Stati europei, tra i quali la Norvegia, ma nessuno Stato le possiede nella loro totalità. Senza un impegno coordinato e la condivisione delle informazioni, aumenterebbe il rischio di concordare con la Norvegia delle soluzioni non ottimali. Eventuali errori in materia di sicurezza comprometterebbero la sicurezza delle forniture di componenti regolamentati, importati in particolare dagli Stati Uniti e destinati al GNSS europeo. Questo porterebbe ad un deciso aumento del costo dei programmi.

L'intervento della Comunità consentirà di raggiungere meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

Le infrastrutture del GNSS europeo vengono dispiegate in tutto il mondo e la loro sicurezza dipenderà in larga misura dall'attuazione di misure di protezione coerenti da parte di tutti gli Stati membri e degli Stati terzi che ospitano queste infrastrutture

critiche.

Le dimensioni e la complessità del GNSS europeo richiedono strutture di gestione semplici e centralizzate e interfacce chiare tra l'UE e i paesi terzi. L'istituzione di un'ampia rete di relazioni bilaterali con la Norvegia comporterebbe un rischio elevato di inefficienze, ritardi e contraddizioni che in un progetto industriale si tradurrebbero rapidamente in maggiori costi a carico del bilancio comunitario. Inoltre, agendo a livello individuale, gli Stati membri avrebbero minori possibilità di imporre principi e condizioni nei confronti della Norvegia rispetto a quanto si potrebbe ottenere attraverso la cooperazione.

L'accordo si limita ai principi e agli impegni comuni in materia di cooperazione e agli aspetti specifici relativi alle infrastrutture a terra che formano parte del GNSS di proprietà della Comunità. L'accordo si basa sulle attuali capacità degli Stati membri (ad esempio nei settori del controllo delle esportazioni, dello scambio di informazioni sensibili) per l'attuazione della maggior parte delle sue disposizioni.

La proposta pertanto è conforme al principio di sussidiarietà.

2.4. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito.

L'accordo stabilisce i principi e gli obiettivi ma include una clausola che fa riferimento alla definizione di dettagli di azioni in accordi separati che verrà definita in cooperazione con esperti degli Stati membri e della Norvegia.

L'accordo costituisce uno strumento classico ben noto nelle relazioni internazionali, definito in collaborazione con gli esistenti gruppi di esperti, che deve essere approvato dalle attuali strutture decisionali. Esso non istituisce nuove strutture amministrative.

2.5. Scelta degli strumenti

Un accordo internazionale è il solo strumento che garantisce una coerenza nell'insieme dell'UE nelle relazioni con la Norvegia in materia di navigazione satellitare. L'uniformità nelle applicazioni è particolarmente importante per la sicurezza che rappresenta una parte importante dell'accordo. Al tempo stesso l'accordo permette una certa flessibilità per quanto riguarda le misure di attuazione, in particolare nelle aree della standardizzazione e della certificazione, dove gli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nelle organizzazioni internazionali. Il trattato non prevede altre opzioni praticabili per regolamentare le relazioni con un paese terzo.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

4. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La proposta include una clausola di riesame.

B) PROPOSTA

La Commissione propone al Consiglio, sulla base degli (articoli 133 e 170), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità europea, di autorizzare la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia.

2009/0124 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato un accordo con il Regno di Norvegia.

(2) L'accordo è stato siglato il 17 luglio 2009.

(3) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, è opportuno che l'accordo venga applicato dalle parti a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore.

(4) È necessario che l'accordo venga firmato a nome della Comunità e accompagnato da una decisione relativa alla sua applicazione a titolo provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva una possibile conclusione in data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

È opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione a titolo provvisorio entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure necessarie a questo fine specifico. Tale data viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

[1] GU C […] del […], pag. […].

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE
IN MATERIA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E IL REGNO DI NORVEGIA

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la "Comunità",

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominate "gli Stati membri della Comunità", da una parte,

e

IL REGNO DI NORVEGIA, in appresso denominato "la Norvegia", dall'altra,

in appresso denominate "le parti"

RICONOSCENDO la stretta partecipazione della Norvegia ai programmi Galileo ed EGNOS sin dalle fasi della loro definizione,

CONSCI dell'evoluzione in materia di governance, proprietà e finanziamento dei programmi del GNSS europeo in virtù del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite, i suoi emendamenti e del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo),

CONSIDERANDO i vantaggi di un livello equivalente di protezione del GNSS europeo e i relativi servizi nei territori delle parti,

RICONOSCENDO l'intenzione della Norvegia di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che garantiscano lo stesso grado di sicurezza di quelle applicabili nell'Unione europea,

RICONOSCENDO gli obblighi delle parti alla luce del diritto internazionale,

RICONOSCENDO l'interesse manifestato dalla Norvegia a tutti i servizi di Galileo, incluso il Servizio pubblico regolamentato (SPR),

RICONOSCENDO l'accordo concluso tra la Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate,

DESIDERANDO stabilire formalmente una stretta collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi del GNSS europeo,

CONSIDERANDO l'Accordo sullo Spazio economico europeo una base giuridica e istituzionale appropriata per sviluppare la cooperazione tra la Comunità europea e la Norvegia in materia di navigazione satellitare,

DESIDERANDO completare le disposizioni del SEE attraverso un accordo bilaterale sulla navigazione satellitare in settori di rilevanza specifica per la Norvegia, la Comunità e i suoi Stati membri

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Obiettivo dell'accordo

L'obiettivo principale dell'accordo è di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le parti completando le disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo applicabili alla navigazione satellitare.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

"Sistema europeo globale di navigazione satellitare (GNSS)", il sistema Galileo e il Sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione (*European Geostationary Navigation Overlay System*: EGNOS).

"Potenziamento", meccanismi regionali come il Sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione (EGNOS). Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS di ottenere migliori prestazioni, in particolare in materia di accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità.

"Galileo", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dalla Comunità e dai suoi Stati membri. L'esercizio di Galileo può essere trasferito a privati.

GALILEO offre servizi ad accesso aperto, di tipo commerciale, per la sicurezza della vita umana, servizi di ricerca e salvataggio, oltre ad un servizio pubblico regolamentato (PRS), ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico.

"Misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione, o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti.

"Informazione classificata", informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione è indicata da una marcatura di classificazione. Una informazione di questo tipo è classificata dalle parti a norma delle leggi e regolamenti vigenti e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

ARTICOLO 3

Principi della cooperazione

(1) Le parti convengono di svolgere le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

(a) l'Accordo SEE costituisce la base per la cooperazione tra le parti in materia di navigazione satellitare;

(b) libertà di prestare servizi di navigazione satellitare sui territori delle parti;

(c) libertà di utilizzare tutti i servizi di Galileo ed EGNOS, incluso il PRS, nel rispetto delle condizioni che ne disciplinano l'uso;

(d) stretta cooperazione nelle questioni di sicurezza connesse al GNSS attraverso l'adozione e l'applicazione di misure di sicurezza per il GNSS equivalenti nell'UE e in Norvegia;

(e) ottemperanza agli obblighi internazionali delle Parti per quanto riguarda le installazioni a terra del GNSS europeo.

(2) Il presente accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini dell'attuazione del programma Galileo. Il presente accordo lascia altresì impregiudicate le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni, a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia o a misure nazionali di sicurezza.

ARTICOLO 4

Spettro radio

(1) Le parti convengono di cooperare nelle questioni relative allo spettro radio concernenti i sistemi di navigazione satellitare europei nell'ambito dell'Unione internazionale delle

telecomunicazioni, tenendo conto del "Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system", firmato il 5 novembre 2004.

(2) In tale contesto le parti tutelano le assegnazioni adeguate di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare europei allo scopo di garantire agli utenti la disponibilità dei servizi di tali sistemi.

(3) Inoltre, le parti riconoscono l'importanza della protezione delle frequenze dello spettro di radionavigazione da disturbi e interferenze. A questo fine, esse individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.

(4) Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle norme vigenti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'ITU.

ARTICOLO 5

Installazioni a terra del GNSS europeo

(1) La Norvegia adotta tutte le misure idonee a facilitare la collocazione, la manutenzione e la sostituzione di installazioni a terra del GNSS europeo ("installazioni a terra") nei territori sotto la sua giurisdizione.

(2) La Norvegia adotta tutte le misure idonee ad assicurare la protezione e il funzionamento continuo e senza ostacoli delle installazioni a terra nei territori sotto la sua giurisdizione, tra cui, se necessario, l'intervento delle forze di polizia. La Norvegia adotta tutti gli strumenti idonei a mantenere le installazioni libere da interferenze radio locali e tentativi di intrusioni illecite (*hacking*) e intercettazioni.

(3) I rapporti contrattuali relativi alle installazioni a terra sono oggetto di un accordo tra la CE e i titolari dei diritti di proprietà. Le autorità norvegesi rispettano pienamente lo statuto speciale delle installazioni a terra e cercano di ottenere l'accordo preventivo della CE, ogniqualvolta ciò sia possibile, prima di prendere iniziative che riguardano le installazioni a terra.

(4) La Norvegia permette l'accesso continuo e senza ostacoli alle installazioni a terra a tutti i soggetti designati o altrimenti autorizzati dalla Comunità europea. A questo fine, la Norvegia istituisce un punto di contatto destinato a ricevere informazioni sulle persone che si recano nelle installazioni a terra e a facilitare, sotto il profilo pratico, i movimenti e le attività dei suddetti soggetti.

(5) Gli archivi e le attrezzature delle installazioni a terra, nonché i documenti in transito, sotto qualunque forma, che recano un sigillo o una marcatura ufficiale non possono essere oggetto di controlli doganali o di polizia.

(6) In caso di minaccia o attentato contro la sicurezza delle installazioni a terra o il loro esercizio, la Norvegia e la Commissione europea si informano senza indugio reciprocamente in merito all'evento in questione e alle iniziative da prendere per risolvere la situazione. La Commissione europea può designare un altro organismo di fiducia ad agire come punto di contatto con la Norvegia per questo tipo di informazioni.

(7) Le parti stabiliscono, in un accordo separato, delle procedure più dettagliate in merito alle questioni di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 6. Tali procedure devono apportare, tra l'altro, dei chiarimenti per quanto riguarda le ispezioni, gli obblighi incombenti ai

punti di contatto, i requisiti vigenti per i corrieri e le misure da adottare contro le interferenze radio locali e i tentativi ostili.

ARTICOLO 6

Sicurezza

(1) Le Parti sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare da abusi, interferenze, disturbi ed atti ostili. Le parti adottano, quindi, tutte le misure idonee, se necessario anche attraverso accordi separati, per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori.
La Commissione europea intende istituire misure finalizzate a proteggere, controllare e gestire le attività , le informazioni e le tecnologie sensibili dei programmi del GNSS europeo nei confronti di questo tipo di minacce e di una proliferazione non desiderata.

(2) In questo contesto la Norvegia conferma la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di sicurezza equivalente a quelle vigenti nell'Unione europea.
Per questo motivo, le parti affrontano le questioni attinenti alla sicurezza del GNSS, tra cui l'accreditamento, nell'ambito dei comitati pertinenti della struttura di governance del GNSS europeo. Le modalità pratiche e le procedure devono essere definite nei regolamenti interni dei relativi comitati tenendo conto anche del quadro dell'Accordo SEE.

(3) Qualora si verifichi un evento contro il quale non può essere garantito un livello di sicurezza equivalente le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, può essere modificato di conseguenza l'ambito della cooperazione in questo settore.

ARTICOLO 7

Scambi di informazioni classificate

(1) Lo scambio e la protezione di informazioni classificate UE avvengono in conformità all'"Accordo tra la Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate" ("*Agreement between Norway and the European Union on Security Procedures for the Exchange of Classified Information*") (in appresso l'accordo sulla sicurezza) nonché alle modalità di attuazione dell'accordo sulla sicurezza.

(2) La Norvegia può scambiare informazioni classificate con marcatura nazionale di classificazione relative a Galileo con gli Stati membri dell'UE con i quali ha concluso accordi bilaterali a questo fine.

(3) Le parti si preoccupano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta a tutte le Parti al presente accordo di scambiare informazioni classificate concernenti il programma Galileo.

ARTICOLO 8

Controllo delle esportazioni

(1) Allo scopo di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente Galileo, la Norvegia conferma

la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e beni attinenti alle tecnologie di Galileo, equivalente a quello applicabile nella Comunità e nei suoi Stati membri.

(2) Qualora si verifichi un evento contro il quale non possa essere ottenuto un tale grado di sicurezza equivalente, le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, può essere modificato di conseguenza l'ambito della cooperazione in questo settore.

ARTICOLO 9

Servizio pubblico regolamentato

La Norvegia ha manifestato interesse per il Servizio pubblico regolamentato di Galileo considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo. Le parti decidono di affrontare questa questione dopo che saranno state definite le politiche e le modalità operative che disciplinano l'accesso al PRS.

ARTICOLO 10

Cooperazione internazionale

(1) Le parti riconoscono il valore di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in relazione ai servizi globali di navigazione satellitare. In particolare, le Parti sostengono congiuntamente lo sviluppo di norme Galileo e ne promuovono la applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri GNSS.

(2) Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, se necessario, in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 11

Consultazione e risoluzione delle controversie

Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali divergenze inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte attraverso consultazioni tra le parti.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore e estinzione

(1) Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine. Le notifiche sono inviate al Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.

(2) L'estinzione o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici maturati per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

(3) Il presente accordo può essere modificato dalle parti di comune accordo manifestato per iscritto. Le eventuali modifiche entrano in vigore alla data in cui le parti si

scambiano le note diplomatiche che informano l'altra parte dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la loro entrata in vigore.

(4) In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

(5) Le parti possono, mediante un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all'altra parte, porre fine al presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.